

*I genitori litigano sulla scuola: prevale la scuola pubblica, ma non sempre*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 febbraio 2017 (Pres. Cosmai, rel. Rosa Muscio)

**Conflitto genitoriale – Iscrizione scolastica dei figli – Figli iscritti in precedenza in una scuola privata – Persistenza della iscrizione – Interesse del minore – Sussiste**

*In materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato, la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Questa regola può subire eccezioni nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del caso concreto, emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più rispondente all'interesse del minore (ad es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc.)*

*Conformi*

Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015 Pres., est. Gloria Servetti;

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 14 luglio 2016, est. G. Buffone

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

DECRETO

omissis

La scelta della scuola

Le parti sono rimaste ferme nelle loro domande, insistendo il padre per l'iscrizione alla scuola pubblica ed opponendo assoluta contrarietà alla scuola privata di qualunque tipo e chiedendo la madre di autorizzare l'iscrizione di X presso l'Istituto .... per frequentare il .. .. con indirizzo economico giuridico.

Questo Tribunale ha affermato in più occasioni il principio per cui in materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato, la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della

coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.

Ha, però, riconosciuto la possibilità che la regola di principio sopra enunciata possa subire eccezioni nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del caso concreto, emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più rispondente all’interesse del minore (ad es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc.) (Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015 Pres., est. Gloria Servetti; Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 14 luglio 2016, est. G. Buffone).

Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistano quelle concrete ragioni per derogare alla regola generale al fine di tutelare il percorso di crescita e la relazione di X con entrambi i genitori.

Il conflitto sulla scelta della scuola tra i genitori, che sino ad oggi è bene ricordarlo hanno concordato e consentito che X frequentasse uno dei più costosi ed elitari istituti privati di Milano, l’Istituto .., dove lo stesso signor Y dice di aver studiato, è, ad avviso del Tribunale, indicativo di un più profondo dissidio sulle scelte educative e di crescita complessiva del minore che sino ad oggi ha vissuto in un contesto familiare, paterno e materno, certamente dotato di significative risorse economiche. Ciò è tanto più vero che ciascuna delle parti tende ad addossare all’altra la responsabilità di messaggi educativi improntati soltanto alla ricchezza e al denaro.

La percezione, quindi, che X abbia introitato, secondo la prospettiva paterna, valori di vita che il signor Y non condivide e che sembra anche emergere dalla valutazione fatta dal dott. .., è, ad avviso del Collegio, la conseguenza di scelte educative complessive e di comportamenti di entrambi i genitori posti in essere nel tempo.

La soluzione non può essere ora, come pretende il signor Y, quella di insegnare al figlio che “*il mondo è altro*” attraverso una scelta scolastica che non può che essere vissuta dal minore unicamente come punitiva e senza una motivazione alla base nella prospettiva del minore. ...

La prosecuzione del percorso scolastico superiore in un contesto privato appare, secondo il Tribunale, allo stato la soluzione più tutelante per il percorso di crescita del minore a fronte della criticità della relazione dello stesso con entrambi i genitori e delle fragilità attuali dello stesso ragazzino che dovranno essere affrontate con gli interventi di supporto di cui sopra si è detto.

Ritiene, cioè, il Collegio che la soluzione in questa delicata fase non possa essere il radicale mutamento delle abitudini e delle prospettive di vita del minore, sino ad oggi consentitegli da entrambi i genitori, senza che allo stesso siano offerti adeguati strumenti di riflessione ed aiuto per superare quelle criticità.

Quello che scrive il dott. .. là dove, descrivendo le risultanze del test proiettivo TAT somministrato a X, dice “...”, è indicativo, ad avviso del Tribunale, di un quadro personologico di difficoltà di X radicatosi in relazione a comportamenti educativi dei genitori che non possono che essere risalenti e reiterati nel tempo e che merita attenzione e adeguati interventi, pena un rischio evolutivo connesso anche al possibile

radicalizzarsi della frattura della relazione con il padre e alla non emancipazione dalla figura materna.

E in tale quadro non si può del tutto tralasciare l'opinione espressa da X in sede di ascolto sul presupposto paterno che quello che X ha verbalizzato non è quello che vuole lui, ma quello che vuole sua madre.

Non sono emersi dalla relazione agli atti aspetti che mettono in dubbio la capacità di discernimento del minore e la capacità di esprimere il suo pensiero e la sua volontà. Anzi è lo stesso X a spiegare la sua difficoltà a rappresentare al padre la sua scelta, sapendo che il padre era contrario alla scuola privata. E in ciò si rispecchia una dinamica tipica della relazione con il padre descritta dal dott. ..., là dove dice che X *"fatica a sollevare obiezioni, lamentele o critiche, teme il giudizio paterno e quindi finisce per aderire in modo piuttosto passivo alle proposte del padre e a relegarsi in una posizione di spenta compiacenza"*.

Infine, non può sottacersi che l'Istituto ... è una scuola privata che offre un progetto formativo ed educativo aperto a modelli valoriali certo poco paragonabili a quelli dell'Istituto ... cui il signor Y imputa *"gli atteggiamenti da ragazzino viziato"* assunti dal figlio.

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. .../2011 del ...2011, così provvede:

1. dà atto dell'accordo raggiunto dalle parti .....
2. respinge la richiesta di modifica dei tempi di permanenza di X presso il padre, avanzata da Y ...;
3. dispone che Y X venga iscritto presso l'Istituto ... di Milano ....con ... per l'anno scolastico 2017/2018;

3) omissis

4) compensa tra le parti le spese di lite;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Milano, 2 febbraio 2017

Il Giudice est.  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Laura Maria Cosmai